



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 66 del 01/06/2016**

**Proposta n. 2016/699**

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.7.2015, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.**

### **IL PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di Caorso ha regolato lo sviluppo urbanistico e l'assetto edilizio del proprio territorio attraverso il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), approvati in adeguamento alla legge regionale n. 20 del 2000 rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 13 del 22.6.2012, n. 21 del 19.8.2013 e n. 36 del 28.11.2013;
- a norma dell'art. 32 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, con atto di Giunta n. 55 del 3.4.2015 il Comune di Caorso ha approvato il Documento preliminare per una Variante al suddetto Piano Strutturale Comunale (PSC), la quale consiste nel declassamento di alcune aree di trasformazione così come richiesto da due agricoltori locali, ed ha convocato la Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con provvedimento del presidente n. 75 del 28.5.2015, le quali sono state depositate alla seduta conclusiva della Conferenza tenutasi il 3.6.2015;

#### **Preso atto che:**

- il Comune di Caorso, con deliberazione del Consiglio n. 29 del 28.7.2015, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 20/2000, la suddetta Variante al PSC, trasmettendo alla Provincia, con nota n. 8408 del 4.11.2015 (ricevuta al prot. prov.le n. 66529 del 9.11.2015), la documentazione di Variante al Piano per la formulazione delle eventuali riserve di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- a seguito della verifica di completezza sulla documentazione trasmessa, con nota prov.le n. 70985 del 1.12.2015 sono state richieste integrazioni al Comune di Caorso;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 712 del 5.2.2016 (ricevuta al prot. prov.le 3626 del 8.2.2016) e da tale data ha cominciato a decorrere il termine (120 giorni) per le riserve, scadente quindi il 7.6.2016;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 314 del 2.12.2015, ai sensi dall'art. 14,

comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, anche ai fini della valutazione ambientale del Piano medesimo;

**Dato atto**, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive" ;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

**Dato atto inoltre che:**

- la mancata stipula dell'Accordo di pianificazione, a conclusione della fase di concertazione, non consente il ricorso alla semplificazione procedurale disciplinata dal comma 3 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
- in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine sopra descritto;

**Tenuto conto**, per quanto riguarda i contenuti inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

**Tenuto inoltre conto che:**

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;
- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

**Esaminata** la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale;

**Considerato che:**

- l'istruttoria anzidetta è stata svolta sulla base degli elaborati di Variante al Piano elencati in allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati Variante PSC adottata CC 29-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Caorso, riserve Variante PSC adottata CC 29-2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto** di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Caorso, riserve Variante PSC adottata CC 29-2015") parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell’Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell’allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante “Individuazione dei provvedimenti che non comportano l’acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990”;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante “Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l’attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all’Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell’otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell’atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l’atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell’Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia (DAL 279/2010)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell’Emilia-Romagna approvato dall’Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPO) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 e successiva prima revisione del Piano medesimo, in salvaguardia, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015, relativa al secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 per la gestione delle acque;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), in salvaguardia, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4/2015, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al PSC del Comune di Caorso, adottata con atto del Consiglio comunale n. 29 del 28.7.2015, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Caorso, riserve Variante PSC adottata CC 29-2015") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati di cui all'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati Variante PSC adottata CC 29-2015"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il Comune di Caorso, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
3. di invitare il Comune di Caorso a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi della Variante al PSC controdedotta che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
4. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Caorso per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**FRANCESCO ROLLERI**

**con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività  
Produttive**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 699/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.7.2015, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 01/06/2016

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 66 del 01/06/2016

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO  
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.7.2015, AI  
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 03/06/2016

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 66 del 01/06/2016

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO  
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.7.2015, AI  
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal  
03/06/2016 al 18/06/2016

Piacenza li, 20/06/2016

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale

**Allegato 1** – Caorso, elaborati Variante PSC adottata CC 29-2015

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SCALA</b>
<b>QUADRO CONOSCITIVO</b>	
QC.REL – Relazione	/
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE</b>	
PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante	/
PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione	/
PSC NR.02 – Schede d'ambito territoriale	/
PSC 01 – Carta degli ambiti	1:10.000
PSC 02 – Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale	1:10.000
PSC 03 – Aree di Trasformazione	1:10.000
PSC 04 – Aspetti strutturali del Territorio	1:10.000
PSC 06 – Dotazioni Territoriali	1:10.000
PSC V.07 – Unità di Paesaggio	1:10.000
PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici	1:10.000
PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali	1:10.000
PSC V.10 – Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali	1:10.000
PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica	1:10.000
PSC SV - Schede dei Vincoli	/
<b>VALSAT</b>	
VALSAT V.REL - Relazione	/
VALSAT V.REL – Sintesi non Tecnica ( <i>elaborato non presente nell'elenco degli elaborati adottati riportato nell'atto C.C. n.29 del 28.07.2015 e trasmesso in riferimento alla richiesta integrazioni della Provincia</i> )	/
<b>ZONIZZAZIONE ACUSTICA</b>	
ZAC.REL – ZONIZZAZIONE ACUSTICA – Relazione Tecnica Illustrativa	/
ZAC.SP.2a/2b/2c - ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – Stato di progetto	1:5.000
ZAC.SVP.3a/3b/3c - ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – Sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto	1:5.000

## **VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di variante al PSC, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.
2. Le modifiche/integrazioni degli elaborati di variante al PSC da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto.
3. Si rammenta che gli elaborati cartografici della variante al PSC dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", formalizzato con D.D. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.

## **ADEGUAMENTO ALLA L.R.15/2013**

### **SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA DEL PSC AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA L.R.15/2013 e secondo le indicazioni di cui alla DGR 994/2014**

4. Premesso che il Comune, con la Variante al PSC in oggetto, ha effettuato una revisione del testo normativo ai sensi dell'art.50 della L.R.15/2013, al fine di semplificare la disciplina, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, si evidenzia quanto segue:
  - nel testo normativo sono ancora presenti riferimenti a specifiche disposizioni della L.R.31/2002 abrogate e sostituite dalla L.R.15/2013 (si vedano ad esempio il comma 3 dell'art.27, il comma 1 dell'art.46 e il comma 1 dell'art.47); in merito alle definizioni delle categorie di intervento e al richiamo all'allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R.31/2002, attualmente sostituito con l'Allegato alla L.R.15/2013, si fa comunque presente, che le definizioni statali di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. sono direttamente applicabili nel territorio regionale e prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili, come si evince dalla circolare regionale "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014" del 21 novembre 2014 e successive precisazioni;
  - occorre correggere alcuni refusi presenti nel testo normativo modificato, ad esempio: il comma 5 dell'art.10 inserendo il riferimento all'art.29, il riferimento all'art.A-19 della L.R.20/2000 nel comma 1 dell'art.91 sostituendolo con l'art.A-12 e il riferimento all'art.A-10 della L.R.20/2000 nel comma 1 dell'art.90 sostituendolo con l'art.A-28;
  - il contenuto di cui al comma 5 dell'art.25 non risulta conforme alla legislazione vigente, in quanto le modifiche alle perimetrazioni interessate da vincoli e tutele individuate nelle tavole di PSC possono essere apportate ai sensi delle disposizioni di cui all'art.32-bis della L.R. n. 20/2000;
  - occorre chiarire il contenuto del comma 4 dell'art.95.

## **TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI**

5. Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC vigente contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (Tavole PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici, PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali e PSC V.10 – Carta dei

vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali), che la Variante al PSC in esame, ridefinisce come "**Tavola dei vincoli**", aggiungendo la Tavola PSC 07 – Unità di Paesaggio, ridefinita PSC V.07 e la nuova Tav. PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica, corredandola con la "**Scheda dei vincoli**", si evidenzia quanto di seguito esposto:

- in riferimento alla volontà del Comune di eliminare le Tavole di QC D1 - Sistema della pianificazione. Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale e D2 - Sistema della pianificazione. Carta dei vincoli ambientali e infrastrutturali, in quanto ritenute ridondanti e in contrasto con il principio di non duplicazione alla base della normativa regionale, considerati gli elaborati di PSC "Tavola dei vincoli" e Scheda dei vincoli", si valuti la possibilità di semplificare ulteriormente la Relazione di QC in merito ai contenuti del sistema della pianificazione (descrizioni o duplicazione di testi normativi), che fa esplicito riferimento ai suddetti elaborati;
- nelle voci di legenda delle Tavole PSC V.07, PSC V.08, PSC V.09, PSC V.10 e PSC V.12, nell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli e nelle Norme Tecniche di Attuazione, dovranno essere utilizzate le medesime definizioni;
- nella scheda dei vincoli, al Capitolo 6, si fa riferimento alla Tavola PSC.V11 – Carta degli Ambiti escludenti (presente nell'elenco degli elaborati di Piano di cui agli artt.11, 20 e 22) non presente fra gli elaborati di Variante adottati e che, dalla descrizione contenuta nella scheda, sembra rappresentare le aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti; considerato che la medesima tematica è sviluppata sulla Tav. PSC V.12, si chiarisca l'incongruenza;
- risulta necessario integrare l'articolato normativo di PSC con uno specifico articolo riferito alla tavola dei vincoli e alla scheda dei vincoli, che richiami le disposizioni di cui all'art.19 della L.R.20/2000;
- si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Aspetti problematici riscontrati – vincoli" di cui alle schede d'ambito territoriale (elaborato PSC NR.02) rispetto alla Tavola dei vincoli, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione.

#### **6. Tav. PSC V.07 – Unità di Paesaggio e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 2 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli**

Come già evidenziato in sede di Intesa relativamente al PSC vigente, sulla Tavola PSC V.07 non è stata individuata l'Unità di paesaggio fluviale n.5 del PTCP, la Subunità del fiume Po meandriforme ed antico non risulta individuata in modo corretto (deve ricomprendere anche l'ambito territoriale ubicato ad est del sistema urbanizzato e classificato erroneamente come Unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po come indicato sulla Tavola T1 del PTCP) e l'Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati – subunità di paesaggio di rilevanza locale "Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso", deve essere ridefinita al fine di ricomprendere il territorio urbanizzato e gli ambiti agricoli periurbani, tenendo conto dell'eventuale territorio urbanizzabile attuato o in corso di attuazione; si modifichi pertanto la cartografia, si inserisca la specifica voce di legenda relativa all'Unità di paesaggio fluviale provinciale e si riarticolino le voci di legenda in modo corretto, tenendo conto della coincidenza fra Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina e Subunità della bassa pianura, fra Unità di Paesaggio fluviale e Subunità del basso corso del Torrente Nure e fra Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati e subunità Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso. Considerato quanto sopra evidenziato si modifichi la Scheda dei vincoli.

#### **7. Tav. PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 3 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli**

- Si evidenzia la necessità di inserire nella Tavola PSC.V.08 "Carta dei vincoli idrografici ed idrogeologici" anche le fasce di tutela fluviale derivate dal PAI: in particolare per il tratto del Torrente Nure compreso tra la A21 e la Strada per Cortemaggiore -Allegato 04 tratto 02-, si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza relative all'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po;
- nella Tavola PSC.V.08 "Carta dei vincoli idrografici ed idrogeologici" occorre correggere i riferimenti alle norme del PTCP e del PSC relative alle "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" retinate con un quadrettato di colore rosso. Inoltre occorre correggere la descrizione relativa ai dissesti potenziali retinati con un puntinato marrone in quanto non

si tratta di "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" ma di dissesti potenziali di cui all'art. 31 commi 8 e 12 del PTCP.

#### 8. **Tav. PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 4 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli**

- "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'":  
sia per la viabilità esistente che per quella di progetto, risulta opportuno, individuare le **fasce di rispetto stradali**, utilizzando una simbologia grafica che indichi l'estensione della fascia di rispetto sulla base della classificazione e dei livelli funzionali delle infrastrutture per la viabilità individuate sulla Tav. PSC 04 rispetto alla quale, relativamente al tema della viabilità, si evidenziano alcune difformità con il PTCP; si sostituisca nella voce di legenda "Fasce connesse ....", il riferimento all'art.103 con quello all'art.102. Nella scheda dei vincoli si faccia riferimento anche al centro abitato, individuato sulla Tav. V.09, perimetro rispetto al quale si applicano i rispetti stradali;
- "RETE ELETTRICA ....":  
relativamente alla **rete elettrica**, si indichi per ogni voce la corrispondente tensione; inoltre si individuino, sulla base dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai soggetti gestori, i corridoi di fattibilità per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente; si indichino infine anche le fasce di rispetto alle cabine;
- "RETE METANODOTTI":  
relativamente alla **rete metanodotti** si modifichino i riferimenti legislativi contenuti nella voce di legenda della Tav. PSC V.09 in riferimento a quelli contenuti nella scheda dei vincoli e nell'art.109; si provveda inoltre a definire sia sulla Tavola che nella scheda dei vincoli le fasce di rispetto;
- "IMPIANTI TELEFONIA MOBILE":  
si inserisca in legenda il riferimento all'art.72 di PSC;
- "RETE ACQUEDOTTO":  
si inseriscano in legenda i riferimenti agli specifici articoli di PSC;
- "AREE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO":  
si sostituisca, sia in legenda che nella scheda dei vincoli, il riferimento al R.D. 255/1934 con quello al R.D. 1265/1934;
- "ALTRI VINCOLI":  
per il vincolo "fascia di rispetto della centrale nucleare" è necessario riportare, sulla Tavola e nella scheda dei vincoli, il riferimento legislativo e normativo che lo giustifica e in particolare la disposizione che stabilisce che "vigono le disposizioni stabilite dall'ente gestore", esplicitando quali vincoli comporta la presenza della fascia di rispetto della centrale.

#### 9. **Tav. PSC V.10 – Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 5 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli**

- "INSEDIAMENTI STORICI":  
la retinatura di cui alle voci di legenda "Tessuti agglomerati" e "Tessuti non agglomerati" della Tav. PSC V10, non trova corrispondenza in cartografia; si modifichi tale rappresentazione in riferimento al Documento Preliminare. Si inserisca sia nella voce di legenda "INSEDIAMENTI STORICI" che nella scheda dei vincoli, anche il riferimento all'art.89 di PSC che, anche se riferito alla Tavola PSC 01, contiene la specifica disciplina relativa ai centri storici e alle strutture insediative storiche non urbane; si riformuli di conseguenza il testo descrittivo contenuto nella scheda dei vincoli;
- "AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO":  
relativamente agli "Ambiti di valorizzazione gestionale del territorio – Rete Natura 2000", si evidenzia che nella sezione "riferimento legislativo/normativo" della scheda dei vincoli, dopo "art. 52 PTCP" è necessario specificare anche "comma 6" perché tale comma contiene tutti i rimandi normativi regionali relativi alle tutele dei Siti di Rete Natura 2000; inoltre la "Nota" relativa al vincolo "Ambiti di valorizzazione gestionale del territorio – Rete natura 2000" andrebbe riformulata in quanto l'edificabilità è condizionata

- all'applicazione della DGR 1191/07 relativa alla disciplina della valutazione d'incidenza;
- "TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE":
    - in merito alla "**Tutela delle aree di valore naturale ed ambientale**" si chiede di uniformare la cartografia a quanto previsto all'Art. 60 comma 2 lettera b delle NTA del PTCP vigente il cui riferimento cartografico trova riscontro nella tavola B3.a allegata al QC;
    - relativamente ai "**biotopi umidi**", con riferimento all'elaborato "Scheda vincoli", si evidenzia che è necessario inserire, nella sezione "riferimento legislativo/normativo", i richiami alla LR 15/2006;
    - rispetto al tema dell'**assetto vegetazionale**, declinato in art. 8 del PTCP nelle sue componenti "aree forestali", "aree agricole" ed "elementi lineari", si rileva che gli elementi arborei classificati come "aree agricole", es. pioppeti, non sono sottoposti alle tutele di cui all'art. 8 e pertanto non vanno rappresentate nella tavola dei vincoli e delle tutele;
  - "TUTELE E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA":
    - relativamente ai "**Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici ...**" si modifichi la voce di legenda della Tav. PSC.V10, sostituendo a "fasce di rischio", "fasce di rispetto" ed inserendo il riferimento all'art.55 del PTCP (da inserire anche nella scheda dei vincoli), alla numerazione dei corsi d'acqua e all'elenco riportato nell'elaborato "PSC SV - Schede dei Vincoli", dove è opportuno inserire anche la fonte (elenco di cui al testo unico approvato con R.D.1775/1933). La scheda dei vincoli dovrà inoltre essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, in riferimento a quanto disposto per i beni paesaggistici dall'art.146 del D.Lgs.42/2014;
    - gli **elementi arborei strutturati in forma lineare** e rappresentati in tav. PSC.V.10, non coincidono come rappresentazione cartografica con gli "elementi lineari" di cui alle tavole A2 del PTCP; si evidenzia che ai sensi del comma 12 dell'art. 8 del PTCP sono ammesse modifiche, ma che devono essere dettagliatamente motivate (in "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" (delibera G.P. n. 292/2011) è indicata la metodologia da seguire per la proposizione delle modifiche). In fase di controdeduzione è pertanto necessario dare puntuale giustificazione delle modifiche all'interno della relazione di Quadro conoscitivo, in caso contrario la Provincia non potrà formulare una proposta d'intesa positiva e dovrà richiedere l'acquisizione integrale e non modificata dei contenuti delle tavole A2 del PTCP;
    - con riferimento al tema degli **Alberi monumentali e degli esemplari arborei meritevoli di tutela**, in tav. PSC.V10 occorre riordinare la legenda in quanto le voci "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela" e "Alberi monumentali DPGR n. 996/1984" corrispondono al medesimo oggetto di tutela e cioè il Bosco di Salici, il Filare di alberi, Salici e fragmiteti ecc.; di conseguenza è necessario modificare la scheda dei vincoli, rappresentando un unico vincolo e richiamando: LR 2/1977, DPGR n. 996/1984 e art. 9 del PTCP;
    - relativamente ai "**Territori coperti da foreste e da boschi**", la scheda dei vincoli dovrà essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, specificando che l'inedificabilità assoluta non è imposta dalle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2014 ma da quelle di cui all'art.8 del PTCP alle quali i suddetti territori sono soggetti;
    - relativamente agli **ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione**, ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, si verifichino le condizioni di esclusione, come già effettuato per i Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici, anche per i territori coperti da foreste e da boschi, documentando tale verifica della scheda dei vincoli;
    - si inserisca nella scheda dei vincoli, copia del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 relativo alla "**Dichiarazione di notevole interesse pubblico** del territorio comprendente il meandro detto "il Mezzanone" e l'isola "De Pinedo" ricadente nel Comune di Caorso";
  - "AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO CULTURALI E TESTIMONIALI":
    - si integri la denominazione della sezione di legenda della Tav. PSC.V10 come segue: "Aree ed elementi riguardanti le risorse storico culturali e testimoniali". Si modifichi la scheda dei vincoli eliminando il riferimento all'art.25 del PTCP, correggendo le denominazioni delle **aree archeologiche** presenti sul territorio comunale in riferimento ai contenuti della Tav. PSC.V10, articolando il testo riportato in nota rispetto alle tipologie di aree archeologiche presenti sul territorio comunale e riformulando il testo descrittivo in riferimento alle disposizioni di tutela;

- si modifichino le voci di legenda relative ai **beni culturali**, mantenendo solo il riferimento legislativo generale nella voce "Beni culturali immobili .." e spostando il riferimento all'articolo specifico (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1 D.Lgs.42/2014) nella voce "Beni Architettonici"; si inserisca inoltre il riferimento all'art.41 di PSC. Si verifichi l'individuazione dei beni sottoposti a tutela presente sulla Tavola e gli elenchi contenuti sia nella Tavola che nella scheda dei vincoli, sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione della variante di PSC; un riferimento per tali verifiche, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo [www.patrimonioculturale-er.it/webgis](http://www.patrimonioculturale-er.it/webgis), rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità; si provveda pertanto ad effettuare le opportune verifiche e si inserisca copia dei decreti di vincolo nella Scheda dei vincoli. Nelle Note contenute nella scheda dei vincoli, si sostituisca il termine "nulla osta" con "autorizzazione" (vd. art.21 D.Lgs. 42/2004).

#### **10. Tav. PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 7 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli**

- Relativamente alla localizzazione di **impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, si integri la Tav. PSC V.12 al fine di definire anche le aree idonee in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.G.R. n.46 del 17/01/2011 (fotovoltaico), e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011 (eolico, biogas, biomasse e idroelettrico), articolando la legenda in modo da evidenziare chiaramente le tematiche trattate e gli specifici riferimenti normativi; si sviluppi la tematica anche nella scheda dei vincoli;
- in merito alle **aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti**, richiamando le disposizioni di cui all'art.24 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), recentemente approvato con DAL n. 67 del 3 maggio 2016 ed entrato in vigore il 6 maggio 2016, occorre evidenziare, nella Tav. PSC V.12 (che tra l'altro non recepisce in modo completo i contenuti del PTCP - tavole vR1.1 e vR2.1), nella scheda dei vincoli e nelle NTA, che le Aree non idonee, individuate in adeguamento al Piano provinciale, trovano applicazione nel rispetto dei criteri previsti dal Piano regionale.

#### **11. PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione**

##### Art. 34 Biotopi umidi

Il comma 3 va integrato richiamando le disposizioni contenute nell'art. 16 comma 3 del PTCP.

##### Art.37 Unità di Paesaggio

Si adegui il testo normativo in riferimento ai contenuti della Tav. PSC 07, come modificata in riferimento alle specifiche riserve.

##### Art. 39 Esempari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela

Poiché nel territorio del Comune di Caorso sono presenti, forse caso unico in regione, un complesso di aree boschive tutelate (Bosco di Salici, il Filare di alberi, Salici e fragmiteti ecc) ai sensi della LR 2/1977 con decreto n. 996/1984, è necessario riformulare la norma con un maggiore riferimento al contesto locale.

##### Art.40 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs 42/2004)

Si modifichino i commi 1 e 3, stralciando il riferimento al QC, considerata l'eliminazione della Tavola D1 ed inserendo il riferimento all'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli.

##### Art.41 Beni culturali tutelati (Dlgs.42/2004)

Al fine di un migliore coordinamento delle Norme di Piano, si suggerisce di modificare il testo del comma 3, richiamando gli articoli 44, 46 e 47.

##### Art.42 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

Si riformolino i commi 5 e 6 al fine di richiamare correttamente le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP.

#### Art.89 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane

Si inserisca nel comma 3 dell'art.89 il rispetto alle direttive di cui al comma 5 dell'art.24 del PTCP.

#### Art.99 Produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate

Si integri l'art.99 in riferimento ai contenuti della Tav. PSC V.12 come integrata in riferimento alla specifica riserva.

#### Art.102 Viabilità

Come già evidenziato in sede di Intesa sul PSC vigente, la disciplina relativa alle infrastrutture per la mobilità di cui all'art.102 deve essere adeguata ai contenuti riportati in cartografia: il comma 1 deve essere modificato eliminando il riferimento al PTCP (il PSC non riporta infatti solo l'assetto viabilistico indicato nel Piano provinciale) ed inserendo il riferimento alla Tav.PSC 04. Inoltre nell'art.102 dovranno essere richiamate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.103 del PTCP eliminando i commi 5 e 6.

#### Art.108 Elettrodotti e relative fasce di rispetto

Si inserisca nella disciplina di cui all'art.108 il riferimento alla Tav. PSC V.09 dove sono rappresentate le fasce di rispetto e gli eventuali corridoi di fattibilità; si modifichi il comma 1 in riferimento ai contenuti della citata tavola e si riformuli il comma 7 in riferimento alla legislazione regionale vigente. Si evidenzia infine che la disciplina di cui all'art.108, deve essere coordinata con le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70.

### **VALSAT - VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI**

12. Si valuti l'eventuale necessità di modificare o integrare il capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" contenuto sia nella "VALSAT V.REL - Relazione" che nella "VALSAT V.REL - Sintesi non Tecnica" rispetto alle modifiche da effettuarsi, in riferimento alle specifiche riserve, alla "Tavola dei vincoli" e Scheda dei vincoli".

### **MODIFICA AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI E AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E INSERIMENTO AREA A SERVIZI PRIVATI**

13. Contestualmente all'inserimento di un'area a servizi privati nell'Ambito APA2, con la Variante in esame sono state individuate sulla Tav. PSC 06, le dotazioni private in territorio rurale, tra le quali anche le aree attrezzate a fotovoltaico, classificate come "Attrezzature tecnologiche e tecnico-distributive private" (già presenti nel POC); premesso che, relativamente alle dotazioni territoriali, si sono rilevate alcune difformità con il PSC e POC vigenti, in particolare relativamente all'individuazione del verde attrezzato, che è quindi necessario verificare, si provveda a riarticolare la legenda in modo da definire una sezione specifica per i servizi e attrezzature tecnologiche a carattere privato che non concorrono alla definizione degli standard ai sensi dell'art.A-22 della L.R.20/2000; si evidenzia inoltre che nelle voci di legenda della Tav. PSC 06, i riferimenti alle NTA di PSC non sono corretti. Infine è necessario integrare l'elaborato PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione con una specifica disciplina relativa a servizi e attrezzature tecnologiche a carattere privato; in particolare per quanto riguarda l'area a Servizi privati - previsioni non attuate (Laghetto della Mandella), individuata in territorio rurale, nell'Ambito APA2, si evidenzia che solo in riferimento alla specifica disciplina sarà possibile valutarne l'ammissibilità.

### **CORREZIONE INCONGRUENZE IN ADEGUAMENTO AGLI STRUMENTI DI DETTAGLIO (RUE E POC)**

14. Premesso che con la variante in esame, si è provveduto alla **correzione di incongruenze cartografiche in adeguamento agli strumenti di dettaglio (RUE e POC vigenti)**, evidenziate e corrette dai medesimi Piani richiamando le disposizioni di cui agli artt. 28 (comma 3) e 33 (comma 4bis) della LR 20/00 e ss.mm. e riportate negli elaborati di Variante al PSC in esame, si rilevano ancora alcune difformità fra gli strumenti; si evidenzia ad esempio che è stata stralciata, senza motivazione, una parte di territorio urbanizzato

ubicato nell'Ambito specializzato per attività produttive sovracomunale e classificato dal RUE come ambito APC3. Si provveda pertanto a coordinare i contenuti di PSC con quelli di RUE e POC vigenti; altre eventuali incongruenze rilevate devono essere idoneamente motivate.

## DIMENSIONAMENTO E DOTAZIONI TERRITORIALI

- 15.** Relativamente al **Dimensionamento**, premesso che il medesimo non è stato quantificato secondo le direttive di cui all'art.64 del PTCP (come era già stato rilevato in sede di Intesa relativa al PSC vigente), si evidenzia quanto segue:
- occorre correggere i dati (sono presenti errori materiali) contenuti nella tabella relativa alle aree di trasformazione residenziali di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 4 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante, riferiti agli standard richiesti;
  - occorre correggere il dato (errore materiale) contenuto nella tabella relativa alle aree di trasformazione produttive di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 4 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante, riferito al totale della Sul max; si verifichino inoltre i dati riferiti alle aree di POC;
  - le correzioni di cui ai punti precedenti devono riguardare tutti gli elaborati di Variante che contengono tali dati (testo paragrafo 4.2, 4.3 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante; testo e tabelle dell'elaborato QUADRO CONOSCITIVO – Relazione – sistema D paragrafo D.3.3). Si evidenzia infine che occorre correggere al punto 4 della Scheda d'ambito AN5, il dato relativo alla Sul max (ne sono riportati due) dell'area di trasformazione AN5.
- 16.** Relativamente alle **dotazioni territoriali**, trattate nel paragrafo 4.3 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante e rappresentate sulla Tav. PSC 06, si evidenzia quanto segue:
- nella verifica delle dotazioni territoriali devono essere considerati gli abitanti effettivi e quelli potenziali, secondo le definizioni di cui al comma 8 dell'art.A-24 della L.R.20/2000; relativamente agli abitanti effettivi si considerino i dati più recenti disponibili, aggiornando il Quadro Conoscitivo sezione Sistema Economico e Sociale (andamento demografico);
  - l'articolazione delle tipologie di dotazioni territoriali considerate nella Tabella contenuta nel paragrafo 4.3 e nella Tav. PSC 06, deve essere verificata in riferimento all'art. A-24 della L.R.20/2000.

## VALSAT

**17.** *8.1 Schede valutative – Gli ambiti per nuovi insediamenti*

Le Schede relative agli ambiti di trasformazione sono state modificate a seguito delle variazioni proposte con la Variante al PSC adottata. Dalla lettura della Relazione illustrativa della Variante, emerge in particolare che:

- è stata eliminata la Scheda relativo all'Ambito per nuovi insediamenti "AN 07 – Zerbio sud";
- a seguito di alcune richieste di privati, sono stati modificati gli ambiti di trasformazione AN 05, APS 01, APC 01 ed è stata individuata una nuova area a Servizi privati nell'ambito APA 02;
- sono state modificate le superfici, inserendo nelle Schede sia il valore della "Superficie territoriale complessiva" che quello della "Superficie territoriale in trasformazione";
- sono state modificate tutte le superfici territoriali e, di conseguenza, i valori specifici degli "Abitanti insediabili" e degli "Standard richiesti", a seguito di alcuni aggiustamenti grafici.

Dalla contestuale lettura della VALSAT del PSC approvato, della relazione e della VALSAT di Variante al PSC, permangono le difformità rilevate in sede di valutazione finale sul DP in merito ai dati riportati nelle Schede di valutazione degli ambiti (superficie territoriale,

abitanti insediabili e standard richiesti). Risulta necessario, quindi, che il Comune riveda gli elaborati della Variante al PSC, anche in coerenza con quanto evidenziato in merito alle aree di trasformazione nell'ambito della valutazione sul dimensionamento.

Occorre chiarire l'utilità, all'interno del processo di valutazione ambientale, di distinguere la superficie territoriale da quella di trasformazione dell'ambito.

Occorre correggere il valore della superficie territoriale complessiva dell'Ambito APS 01 – San Nazario-Caorso (pari a mq. 2.128.190), che sembra errato.

**18. 8.3 Variante urbanistica al PSC**

In riferimento al testo riportato nel paragrafo analizzato: "Viste le tipologie delle modifiche proposte, si ritiene che le variazioni possano essere escluse da ulteriori approfondimenti ed indagini sulla sostenibilità in sede di PSC che di RUE ed inserita nello strumento contestualmente all'approvazione della presente variante, in quanto si limita a introdurre modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento già valutati dal PSC", si ritiene di evidenziare quanto segue.

Nell'ambito della valutazione ambientale della Variante al PSC, il Comune ha predisposto il documento tecnico necessario a svolgere la specifica procedura modificando la ValSAT del PSC approvato. Come rilevato, nell'ambito delle valutazioni finali sul DP, si ritiene che il documento citato debba dar conto della necessità o meno di svolgere le varie attività di valutazione in riferimento alla Variante al PSC adottata. Si chiede, pertanto, di integrare il paragrafo 8.3 predisposto inserendo specifiche considerazioni in merito alla necessità o meno di effettuare approfondimenti riferiti a ciascuna delle attività valutative della Variante al PSC, oppure di inserire tali specifiche considerazioni in corrispondenza dei seguenti paragrafi:

Capitolo 5. FASE 2°: La definizione e la valutazione degli obiettivi del PSC

- 5.1 Gli obiettivi generali di Piano;
- 5.2 Gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati e la valutazione di coerenza degli obiettivi generali di Piano – Il confronto degli obiettivi del PSC con gli obiettivi dei Piani sovraordinati;
- 5.3 Gli obiettivi specifici e le azioni di Piano;

Capitolo 7. FASE 4°: La valutazione delle azioni del PSC

- 7.1 Gli aspetti metodologici;
- 7.2 La valutazione di coerenza delle azioni di Piano;

Capitolo 8. FASE 5: La valutazione di sostenibilità

- 8.1 Schede valutative – Gli ambiti per nuovi insediamenti;

Capitolo 11. Conclusioni

**19. 11. Conclusioni**

Da ultimo, il documento di valutazione deve dare conto del mantenimento/verifica della sostenibilità complessiva del PSC, anche a seguito delle modifiche proposte con la Variante. Occorre, quindi, integrare il Capitolo 11 inserendo uno specifico testo di sintesi.

A conclusione delle specifiche riserve formulate, si rammenta il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell'ambito del rilascio dell'Intesa sulla Variante al PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale della Variante medesima, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..